

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Piccoli coloni e partecipanti familiari: contributi previdenziali ed assicurativi per il 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che L'INPS, con la circ. 17.6.2019 n. 91, ha reso note le istruzioni relative agli **obblighi contributivi per il 2019 a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali**. Per la **contribuzione IVS**, l'INPS ricorda che **l'importo dei contributi si determina moltiplicando il reddito medio convenzionale** - fissato per il 2019 nella misura di 58,62 euro - **per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90**, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda. Al risultato **si applica l'aliquota percentuale** che, come per il 2018, è **pari al 24%**. **Restano invariati** rispetto all'anno scorso anche i seguenti importi: i) il **contributo annuale di maternità, pari a 7,49 euro**; ii) il **contributo INAIL**, nella misura capitaria **annua di 768,50 euro per le zone "normali" e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate**. I termini **per effettuare i versamenti dei contributi sono il 16.7.2019, il 16.9.2019, il 18.11.2019 e il 16.1.2020**.

Premessa

Con la **circolare n. 91 del 17.6.2019**, l'INPS ha fornito precisazioni in relazione:

- ➔ alla **contribuzione IVS, di maternità, INAIL (con addizionale) e** ;
- ➔ **alle agevolazioni attive per il 2019** in riferimento a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP.

In riferimento alla **contribuzione IVS**, il **calcolo per il 2019** si basa sulla classificazione delle aziende nelle **quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella "Tabella D", allegata alla legge n. 233 del 02.08.1990**.

La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell'art. 7 della legge 233/90, **moltiplicando il reddito medio convenzionale** - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - **per il numero di giornate indicate nella citata "Tabella D"**, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato apposite aliquote percentuali. Sul punto, è necessario precisare che, il **D.Lgs.146/1997**, a partire dal 01/07/97, **ha rideterminato le fasce di reddito**, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, **che attualmente sono le seguenti**:

Fasce di reddito agrario	Importi	Giorante per ogni unità attiva
Prima fascia	Da 0 a 232,40	156
Seconda fascia	Da 232,41 a 1.032,91	208
Terza fascia	Da 1.032,92 a 2.324,05	206
Quarta fascia	Oltre 2.324,06	312

Osserva

Con decreto del 30.5.2019 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, **per l'anno 2019, in Euro 58,62.**

Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che all'art. 24, comma 23 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le **aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti**, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS, **sono quelle di seguito riportate**:

ALiquota di finanziamento				
Anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21	Minore di 21	Maggiore di 21	Minore di 21
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%
2019	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

ALiquota di FINANZIAMENTO	
Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
2018	24,0%
2019	24,0%

Per l'anno 2019, pertanto, l'aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è la seguente:

→ **24,00%** per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.

Osserva

Si precisa, inoltre, che **l'importo del contributo addizionale**, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, **per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della stessa legge, è pari, per l'anno 2019, ad Euro 0,68 a giornata.**

Contribuzione di maternità

Anche per l'anno 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'**indennità giornaliera di gravidanza e puerperio**, è fissato nella misura di **Euro 7,49.**

Osserva

Tale contributo è dovuto, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per **ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e**, ai sensi dell'articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità), **per gli imprenditori agricoli professionali.**

Contribuzione INAIL

Essendo stato raggiunto l'aumento dei contributi, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005 e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e

262 del T.U. INAIL, **il contributo** di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, **dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2019 resta fissato nella misura capitaria annua di:**

→ **euro 768,50** (per le zone normali);

→ **euro 532,18** (per i territori montani e le zone svantaggiate).

Osserva

La determina INAIL n. 356/2018 ha fissato **nella misura pari al 15,24% la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** disposti dall'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata **agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall'INAIL.**

Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

Al fine dell'individuazione delle aree in argomento, **nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali**, occorre fare riferimento all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i **territori montani**, e all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le **zone agricole svantaggiate**.

Territori agevolati	Riferimenti normativi
Territori montani (art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)	Art. 9 Territori montani: <i>"L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario:</i> a) <i>dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;</i> b) <i>dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;</i> c) <i>dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte [...]."</i>
Zone agricole svantaggiate (art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)	Art. 15: <i>"Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:</i> a) <i>le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le</i>

- produzioni da sviluppare nelle medesime;*
- a) *le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti [...]*”.

Di seguito, la **tabella riepilogativa dei contributi dovuti per l'anno 2019 da coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM).**

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI (CD) COLONI e MEZZADRI (CM)				
Fasce di reddito agrario	Maggiori o minori di anni 21		Ultrasessantacinquenni pensionati	
	Zone normali	Territori agevolati	Zone normali	Territori agevolati
Fascia 1	€ 3.076,80	€ 2.840,48	€ 1.926,40	€ 1.690,08
Fascia 2	€ 3.808,38	€ 3.572,06	€ 2.292,19	€ 2.055,87
Fascia 3	€ 4.539,96	€ 4.303,64	€ 2.657,97	€ 2.421,65
Fascia 4	€ 5.271,54	€ 5.035,22	€ 3.023,76	€ 2.787,44

Di seguito, invece, la **tabella riepilogativa dei contributi dovuti per l'anno 2019 da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).**

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI		
Fasce di reddito agrario	Maggiori o minori di anni 21	Ultrasessantacinquenni pensionati
	Zone normali e/o svantaggiate	Zone normali e/o svantaggiate
Fascia 1	€ 2.308,30	€ 1.157,90
Fascia 2	€ 3.039,88	€ 1.523,69
Fascia 3	€ 3.771,46	€ 1.889,47
Fascia 4	€ 4.503,04	€ 2.255,26

Modalità di pagamento

La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell'importo da **versare in quattro rate**, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Osserva

Come comunicato con **messaggio n.7381 del 10/12/2015**, l'INPS non invia più, come da prassi, le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.

I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti.

Termini di scadenza per il pagamento

16 luglio 2019

16 settembre 2019

18 novembre 2019

16 gennaio 2020

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI e IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

CONTRIBUTO ANNO 2019	Età	Zone normali	Territori montani e zone svantaggiate
1. Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90	> 21	24%	24%
	< 21		
2. Addizionale IVS Legge 160/75		Euro 0,68	Euro 0,68
3. Indennità gravidanza e puerperio		Euro 7,49	Euro 7,49
4. Assicurazione INAIL		Euro 768,50	Euro 532,18

Osserva

Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1 (Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90), le relative percentuali sono calcolate in riferimento al "reddito medio convenzionale" che per l'anno 2019 è pari a euro 57,62.

L'addizionale fissa giornaliera di euro 0,68 del punto 2 Addizionale IVS Legge 160/75) è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue.

I punti 3 (Indennità gravidanza e puerperio) e 4 (Assicurazione INAIL) rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per l'assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l'INAIL.

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1 (Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90) e 2 (Addizionale IVS Legge 160/75) e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3 (Indennità gravidanza e puerperio), con esclusione della quota capitaria annua per l'assicurazione INAIL di cui al punto 4 (Assicurazione INAIL).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti